

Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento si rende necessario al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il comma 5, del richiamato articolo 1 dispone che le Regioni provvedano ad adottare il relativo provvedimento entro il 31 marzo 2022, per l'anno d'imposta 2022, in deroga al termine del 31 dicembre di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Con il presente disegno di legge si interviene uniformando la normativa regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 agli scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale con la finalità di mantenere inalterata complessivamente la pressione fiscale.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

La Legge 234/2021 ha modificato l'art. 11 del DPR 917/1986 (TUIR) introducendo nuovi scaglioni reddituali e riducendo il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro.

L'articolo 1, al comma 1, provvede pertanto ad adeguare l'ordinamento regionale a quello statale, modificando le proprie aliquote rispetto i quattro nuovi scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 TU imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 68/2011, che così prevede: *“le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.*

Le nuove disposizioni regionali assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.

Con specifico riferimento al comma 2 si precisa che le norme sono necessarie per una corretta applicazione della normativa regionale approvata prima della L. 234/2021. Pertanto rimangono confermate sul territorio regionale le detrazioni in favore delle famiglie con almeno due figli o con

figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 disposte ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del d.lgs. 68/2011.

Articolo 2

L'articolo 2 prevede un'abrogazione espressa della precedente disposizione (art. 28 della l.r. 41/2013) in materia di determinazione delle aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF.

Articolo 3

L'articolo 3 reca la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1

(Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024))

1. A decorrere dall'anno di imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è determinata per scaglioni di reddito incrementando l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0 per cento;
 - b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,58 per cento;
 - c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 50.000,00 euro: 1,08 per cento;
 - d) per i redditi oltre 50.000,00 euro: 1,10 per cento.

2. Per l'anno 2022 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)), disposte ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del d.lgs. 68/2011, rimangono confermate.

Articolo 2
(Abrogazione)

1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2013 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2014)) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.